

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Giorgio Perini

La Modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato: Gli aiuti in esenzione dall'obbligo di notifica

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri





viale Marx, 15 - 00137 Roma









SCHEMA DELLA PRESENTAZIONE

- 1) Cenni sulla modernizzazione degli AdS
- 2) Gli aiuti in esenzione "in pillole"
- 3) Il GBER più da vicino
- 4) Il caso degli aiuti agli investimenti a favore delle PMI
- 5) Esiste un solo GBER?
- 6) E se il GBER non è applicabile al caso di specie?
- 7) Basi giuridiche (per approfondire)



Cenni sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (2014/2020)

- Finalità: orientare gli aiuti di Stato alla crescita
- Per mezzo di:
 - Principi comuni applicabili a tutte le misure di aiuto
 - Revisione e razionalizzazione delle basi giuridiche UE in materia di aiuti di Stato
 - Concentrazione della CE sui casi con maggiore impatto sul mercato interno e, parallelamente, <u>maggiore</u> <u>autonomia degli SM nell'attuazione degli aiuti in</u> esenzione



GLI AIUTI IN ESENZIONE IN PILLOLE (1-2)

- Gli aiuti "in esenzione" sono aiuti di Stato a tutti gli effetti (nessuna "delega in bianco" agli SM)
- L'esenzione si riferisce solo all'obbligo di notifica preventiva del progetto di aiuto (e al conseguente obbligo di sospensione dell'efficacia – c.d. "standstill clause")
- Gli aiuti in esenzione sono legittimi e compatibili solo se rispettano tutte le condizioni previste dal <u>Regolamento</u> <u>Generale di esenzione in materia di aiuti di Stato (c.d.</u> "GBER" – Reg 651/2014)
- L'inserimento di una categoria di aiuti nel GBER non fa diventare aiuto ciò che non lo è (l'analisi sulla presenza di aiuto va effettuata a monte)



GLI AIUTI IN ESENZIONE IN PILLOLE (2-2)

quasi un'analisi SWOT:

- Vantaggi: attuazione immediata senza attendere il "semaforo verde" della CE
- Svantaggi: responsabilità accresciuta dello SM (e degli enti concedenti)
- Opportunità: poter dare risposte immediate alle esigenze del tessuto economico del territorio
- Rischi: non tenere sufficientemente conto degli adempimenti/criteri/vincoli previsti dalla normativa UE



II "GBER" PIU' DA VICINO (1-6)

- Finalità di aiuto ammissibili (13 sezioni e 41 sottosezioni):
 - Aiuti a finalità regionale
 - Aiuti alle PMI (x investimenti, x il funzionamento, x accesso ai finanziamenti)
 - Aiuti per la tutela dell'ambiente (e per l'efficienza energetica)
 - Aiuti alla formazione, all'assunzione e all'occupazione
 - Aiuti a ristoro di danni da calamità naturali
 - Aiuti per infrastrutture a banda larga
 - Aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio
 - Aiuti per infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali
 - Aiuti per infrastrutture locali



II "GBER" PIU' DA VICINO (2-6)

- Esempi di applicabilità condizionata:
 - Budget annuale della misura >150 MEUR (piano di valutazione necessario)
 - Pesca e acquacultura (solo alcuni aiuti ammissibili)
 - Produzione primaria/trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (solo alcuni aiuti ammissibili)
 - Beneficiari in difficoltà (tranne nel caso di calamità naturali) secondo la definizione UE
- Esempi di inapplicabilità totale:
 - Alle attività connesse all'esportazione (anche verso Stati non UE)
 - Qualora i beneficiari "Deggendorf" non siano esclusi
 - In caso di violazione indissociabile del diritto UE (p.e. obbligo per il beneficiario di stabilire la sede nello SM che concede l'aiuto)



II "GBER" PIU' DA VICINO (3-6)

- Criteri comuni (condizioni per l'esenzione):
 - trasparenza degli aiuti
 - Effetto di incentivazione
 - Intensità di aiuto e costi ammissibili
 - Regole sul cumulo
 - Pubblicazione ed informazione
 - Soglie di notifica (per ciascuna categoria di aiuto)



II "GBER" PIU' DA VICINO (4-6)

- trasparenza degli aiuti:
 - sono ammesse le <u>forme</u> di auto per le quali è possibile calcolare con precisione l'ESL (equivalente sovvenzione lordo) ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, in particolare
 - sovvenzioni (contributi in conto capitale)
 - contributi in conto interessi
 - Prestiti (con ESL calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente)
- Soglie massime di esenzione (per categoria di aiuti):
 - oltre le quali scatta l'obbligo di notifica preventiva (esempio: 7,5 MEUR per impresa e per progetto di investimento nel caso di aiuti agli investimenti a favore delle PMI)



II "GBER" PIU' DA VICINO (5-6)

• Effetto di incentivazione:

- Per PMI: domanda scritta antecedente la data di inizio lavori
- Per aiuti ad hoc concessi a grandi imprese: criteri aggiuntivi
- Salvo esplicite deroghe previste

• Cumulo di aiuti:

- SI nel caso di costi ammissibili individuabili con altri aiuti per altri costi o altri aiuti per gli stessi costi nel rispetto dei massimali
- SI nel caso di costi ammissibili non individuabili con altri aiuti per costi individuabili
- No con de minimis per gli stessi costi se la soglia di notifica viene superata

• Pubblicazione ed informazione:

Su sito web regionale o nazionale (in prospettiva registro nazionale degli aiuti)



II "GBER" PIU' DA VICINO (6-6)

- I controlli (adempimenti dello SM):
 - La comunicazione dello SM alla CE (sistema SANI2)
 - La relazione annuale
 - Registro nazionale degli aiuti di Stato
- I controlli (gli strumenti della CE):
 - Monitoraggi /apertura di casi presunti
 - Ingiunzioni di informazione/sospensione
 - Indagini formali
 - Revoca del beneficio dell'esenzione per tutto lo SM



Un esempio concreto: gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI (1-2)

- criteri specifici(art.17 GBER):
 - Il beneficiario è una PMI ai sensi della definizione europea (all.1 al Reg 651/2014)?
 - tipologia di costi ammissibili (investimenti materiali ed immateriali e costi salariali) e relative condizioni sono rispettate?
 - Intensità massima di aiuto (percentuale dei costi ammissibili coperta dall'aiuto)non è superata?
 - 20% per le piccole imprese
 - 10% per le medie imprese



Un esempio concreto: gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI (2-2)

- Check list preventiva dei criteri generali da rispettare:
 - Il rispetto della soglia massima per l'esenzione (art.4)
 - Il campo di applicazione (Art.1)
 - Le definizioni generali (art.2, punti 1-39)e quelle specifiche (art.2, punti 62-65)
 - Le condizioni di trasparenza (art.5)
 - L'effetto di incentivazione (art.6)
 - Le regole sul cumulo (art.8)
 - Gli obblighi di comunicazione, pubblicazione, informazione e relazione annuale



L'EVOLUZIONE DEL GBER

 Consultazione pubblica attualmente in corso sull'estensione del GBER agli aiuti:

• agli aeroporti

ai porti



ESISTE UN SOLO GBER?

- SI, MA HA UN FRATELLO: il c.d. ABER che svolge la medesima funzione del GBER (e ne replica molte condizioni generali) ma per gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
- Si tratta del Reg (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 pubblicato in GUUE L193, pag.1-75



E SE IL GBER NON E' APPLICABILE AL CASO DI SPECIE?

- Opzione "non aiuto"
- Applicare uno dei "de minimis"
- Notifica preventiva (esame di compatibilità con linee guida/orientamenti in vigore)
- Notifica preventiva (approvazione direttamente in base al Trattato)



BASI GIURIDICHE (PER APPROFONDIRE)

- Comunicazione della Commissione al PE, al Consiglio, al CESE, al CdR sulla "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE" – COM(2012)209final del 8.5.2012
- Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria – c.d. "GBER")
- Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 come sopra ma per il settore agricolo forestale e nelle zone rurali (c.d. "ABER")
- Guida pratica al GBER (solo in inglese) al link: http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/practical guide gber en.pdf
- Regolamento del Consiglio 2015/1588 del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli artt.107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione)

